

Una sentenza su un contratto a termine riflette sulla ultrattività del CCNL metalmeccanici del 1999

L'interessante sentenza resa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Monza il 6 ottobre 2009 (Est. Dani; L.S. c. Sira S.r.l.) riguarda la verifica della legittimità di un contratto a termine e le conseguenze sanzionatorie a seguito di invalidità della clausola di apposizione del termine al contratto.

Il Giudice, oltre ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito della illegittimità del termine apposto (riconoscendo alla parte ricorrente la riammissione nel posto di lavoro e la corresponsione le retribuzioni maturate nei periodi intercorsi tra un contratto e l'altro), si occupa anche dei problemi relativi all'accordo separato dei metalmeccanici del 2003 non sottoscritto dalla Fiom-Cgil.

Respingendo l'eccezione di illegittimità per il superamento delle clausole di contingentamento previste dal CCNL Metalmeccanici del 1999, il Giudice si sofferma sulla validità e l'efficacia del contratto collettivo nel tempo.

Su questo argomento la sentenza, pur se in motivazione, offre spunti molto significativi e risulta essere di grande attualità vista la sottoscrizione il 15 ottobre 2009 da parte di Federmeccanica, Fim-Cisl e Uilm, ma non da parte della Fiom-Cgil, di un'ipotesi di accordo separato per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata.

Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva al Giudice che fosse dichiarata l'illegittimità del termine del contratto stipulato per il superamento del limite quantitativo (8 %) previsto dal CCNL Metalmeccanici del 1999; tetto assente sia nel CCNL separato del 2003 sia in quello unitario del 20 gennaio 2008.

Secondo il Tribunale, il CCNL Metalmeccanici del 2003, sottoscritto solo da Federmeccanica, Fim e Uilm e non già da tutti i soggetti che erano stati "parte" del CCNL del 1999, non ha validamente sostituito quest'ultimo contratto. Il CCNL 1999 conteneva, invero, una clausola che esplicitamente ne sanciva la ultrattività. L'art. 36 stabiliva che "in caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale".

Secondo il Tribunale, "appare corretto ritenere che le parti che avevano stipulato l'art. 36 avessero individuato la data finale della ultrattività del vecchio CCNL oltre la scadenza contrattuale (31.12.2002) con riferimento ad un nuovo CCNL sottoscritto dalle medesime parti e non già con riferimento ad una sottoscrizione ad opera di alcuna di dette parti...".

In sintesi, nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione da parte di Fim e Uilm del CCNL del 2003 e la sottoscrizione unitaria del CCNL del 20 gennaio 2008, il settore metalmeccanico sarebbe caratterizzato dalla compresenza di due contratti di categoria.

Il CCNL del 1999 (fino alla ricomposizione avvenuta con il CCNL del gennaio 2008) si affiancherebbe a quello non unitario del 2003 (il quale ultimo non avrebbe dunque validamente sostituito il CCNL del 1999).

Ma v'è di più. Secondo il giudice di Monza, il CCNL del 1999, nel raffronto con quello del 2003, sarebbe quello a cui dovrebbe essere attribuita la qualifica di contratto sottoscritto da una organizzazione avente comparativamente maggiore rappresentatività, "essendo la Fiom l'organizzazione che, nel settore, ha (...) un numero di iscritti superiore alla somma degli iscritti alla Fim e alla Uilm".

Analoghe considerazioni, a ben vedere, potrebbero farsi nel raffronto fra il CCNL unitario dei metalmeccanici sottoscritto il 20 gennaio 2008 e l'ipotesi di accordo separato del 15 ottobre u.s. Il primo, infatti, contiene (all'art. 2, Sezione terza) la medesima clausola che sancisce l'ultrattività del contratto collettivo nel tempo.

Francesco D'Alessandro.